

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) – COMITATO REGIONALE SICILIA

TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n.1, C.F. n. 80004070837, in persona del Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, qui di seguito denominata "Università di Messina",

E

Il C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – Comitato Regionale della Sicilia, con sede in Via Emanuele Notarbartolo, 1/G, 90141 Palermo, rappresentato dal suo Presidente Dott. Sergio D'Antoni, nato a Caltanissetta il 10 dicembre 1946, domiciliato per la carica presso la sede del Comitato Regionale Sicilia, qui di seguito denominato Comitato,

PREMESSO CHE

- Lo statuto dell'Università di Messina prevede la possibilità di utilizzo di servizi per le attività didattiche integrative ed opzionali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del DPR 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo d'attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- L'art. 25 del DPR m. 382/80, richiamato anche dall'art. 4 del DPR 162/82, prevede, tra l'altro, la possibilità di attribuire, su proposta del Consiglio di Facoltà Dipartimento interessato e senza oneri per l'Università nei limiti vincolanti, le funzioni di Professore a contratto ed esperti che fanno parte dell'organico dell'Università di Palermo;
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ;
- che le parti hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;
- il Senato Accademico dell'Università di Messina nella seduta del _____, con deliberazione n. _____, ha approvato il testo della presente convenzione;
- il Consiglio di amministrazione dell'Università di Messina nella seduta del _____, con deliberazione n. _____, ha approvato il testo della presente convenzione;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA);
- promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province e degli enti locali;
- Il CONI e gli Organismi Sportivi attraverso le società sportive ad essi affiliate e i propri tecnici, condividendo le proprie conoscenze specifiche, istituiscono percorsi multidisciplinari di crescita sportiva che pongono al centro i giovani atleti e lo sviluppo delle loro abilità e competenze;
- opera sul territorio nazionale per il tramite delle proprie articolazioni territoriali rappresentate dai Comitati Regionali, dai Delegati provinciali e dai Fiduciari locali, che rappresentano l'Ente sul territorio di loro competenza, in armonia con i principi fissati dagli organi centrali del CONI;
- in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, i Comitati regionali, direttamente rappresentano il CONI nel territorio di competenza e cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio;
- I Comitati Regionali promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva.

CONSIDERATO CHE

E' interesse comune delle Parti collaborare per l'attivazione di seminari, incontri formativi e tirocini sui progetti nazionali del CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Centro CONI Orientamento ed Avviamento allo Sport", "Educamp CONI" e "Trofeo CONI", tutti finalizzati alla ricerca di innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e avviamento all'attività sportiva giovanile.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Termini della collaborazione

- Il Comitato consentirà l'accesso agli studenti dell'Università degli Studi di Messina alle attività didattiche e pratiche applicative sui progetti nazionali CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Centro CONI Orientamento ed Avviamento allo Sport", "Educamp CONI" e "Trofeo CONI", che saranno integrative di quelle universitarie per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti dei Corsi di laurea di Scienze Motorie della Università di Messina.
- Il Comitato, nei periodi di permanenza degli studenti, garantirà la possibilità d'utilizzo delle strutture e degli ausili didattici.
- L'accesso degli studenti, nonché i periodi di frequenza e le modalità di partecipazione alle attività pratiche, saranno stabiliti dai Coordinatori dei CdL di Scienze Motorie di concerto con il Presidente del Comitato e/o da soggetti da questi delegati.
- Lo svolgimento dell'attività formativa sarà giornalmente annotato in un apposito libretto di frequenza fornito al discente e sottoscritto dal Presidente del Comitato o da un soggetto delegato.
- Lo svolgimento delle attività di cui sopra darà diritto al conseguimento di CFU per gli studenti ed i laureati dei CdS di Scienze Motorie, nonché crediti idonei all'acquisizione dei livelli di formazione tecnica. Il riconoscimento dei crediti è subordinato ad una preventiva analisi di congruenza tra i programmi di formazione del Comitato ed i programmi dei corsi universitari corrispondenti.

Art. 3

Ulteriori obiettivi

L'Università di Messina e il Comitato si pongono inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Realizzazione di progetti congiunti di ricerca a carattere tecnico – sportivo, psico-sociale e metodologico applicati alle attività sportive;
- Realizzazione di un osservatorio permanente congiunto sulle carriere post-universitarie, i bisogni di aggiornamento, la formazione continua ed e di destini professionali dei laureati presso i CdS di Scienze Motorie e degli operatori qualificati dello sport;
- Realizzazione di attività di promozione e comunicazione congiunta dei programmi delle istituzioni coinvolte presso le rispettive reti di utenti e partner;
- Progettazione ed organizzazione di Master annuali di primo livello di taglio professionalizzante;
- Realizzazione di tirocini e collaborazione all'attività di insegnamento delle discipline tecnico sportive al fine di garantire la realizzazione di profili professionali adeguati ai bisogni del territorio e delle organizzazioni sportive;
- Coinvolgimento dei docenti dei CdS in Scienze Motorie dell'Università di Messina nelle iniziative di formazione condotte dal Comitato.

Art. 4

Utilizzo loghi

E' fatto reciproco divieto alle Parti di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione e del logo stesso senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

Art. 5

Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. La registrazione della presente Convenzione sarà effettuata solo in caso d'uso.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto delle Parti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R e/o P.E.C.

È prevista per entrambe le parti la possibilità di disdire l'accordo comunicandolo alla controparte, con lettera raccomandata A.R. e/o P.E.C., con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

Art. 7

Trattamento dati personali e Riservatezza

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e per le sole finalità connesse all'attuazione del presente Protocollo.

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni riguardanti le attività di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo.

Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione della presente Convenzione ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione notizia di carattere riservato riguardante le attività congiuntamente realizzate.

Art. 8

Legge applicabile

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Le Parti si impegnano a ricercare in via prioritaria la bonaria risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicheranno le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

, 2021

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

prof. Salvatore Cuzzocrea

Per il Comitato Regionale Sicilia

Il Presidente

Dott. Sergio D'Antoni